

## IN EVIDENZA

## Elenco clienti e fornitori, tracciabilità delle operazioni

Con il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2010/184182 del 22 dicembre 2010, pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate, sono state fornite le istruzioni per attuare l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 3.000 euro introdotto dall'articolo 21 del DL 31 maggio 2010, n. 78.

L'obbligo è previsto per tutti i soggetti passivi relativamente alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, hanno superato la soglia dei 3.000 euro, al netto dell'imposta applicata.

La soglia è stata elevata a euro 3.600, comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni non soggette all'obbligo di fatturazione.

### Nuovo elenco clienti e fornitori

Come fondamentale strumento nella lotta all'evasione e alle frodi nel settore IVA, l'articolo 37, commi 8 e 9, del DL 223/2006 aveva ripristinato dal 2006 gli elenchi clienti e fornitori che erano stati soppressi, una prima volta, nel 1994.

Gli elenchi dovevano essere inviati esclusivamente in via telematica da tutti i contribuenti e comprendevano il totale delle operazioni concluse nell'anno solare precedente.

Il DL 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha cancellato tale norma e definitivamente soppresso questo obbligo.

Nel corso del 2010 il provvedimento di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (DL 31 maggio 2010, n. 78) aveva previsto, all'articolo 21, che un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate avrebbe dovuto individuare modalità e termini per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA di importo non inferiore a 3.000 euro.

Tali misure, secondo la stessa norma, dovevano essere emanate limitando al massimo l'aggravio per i contribuenti.

Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia di cui sopra ha dato inizio a tale nuovo obbligo che riguarda le operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA (cessioni di beni e prestazioni di servizi) di importo pari o superiore a 3.000 euro introducendo, però, un primo periodo di rodaggio.

### Le regole a regime

L'obbligo ricade sui soggetti passivi IVA e riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, con corrispettivi pari o superiori a 3.000 euro (di imponibile, IVA esclusa). Se non c'è obbligo di emissione della fattura, il limite è elevato 3.600 euro (IVA compresa).

La comunicazione, telematica, va effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

A queste regole, principali, il provvedimento ha aggiunto alcune semplificazioni che valgono "a regime":

- per taluni tipi di contratti, caratterizzati dalla "continuità" della prestazione, è stato previsto che i 3.000 euro vadano computati con riferimento al totale dei corrispettivi dell'anno solare. Si tratta dei contratti d'appalto, fornitura, somministrazione e, in generale, tutti quei contratti da cui derivano corrispettivi periodici. Se, poi, più contratti sono collegati fra loro, per il calcolo dei 3.000 euro vanno sommati i corrispettivi previsti per ognuno di essi;
- sono escluse dalla comunicazione le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria. Il riferimento è, principalmente, alle operazioni con Paesi "black list" e a quelle che hanno per oggetto le comunicazioni all'Anagrafe tributaria imposte dall'articolo 7 del DPR 605/1973 (comunicazioni degli operatori finanziari, degli amministratori di condominio, quelle relative a contratti di assicurazione e di somministrazione di energia elettrica, di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare, di servizi idrici e del gas). Sono escluse dall'obbligo anche le importazioni e le cessioni all'esportazione (articolo 8, comma 1, lettere a e b, del DPR 633/1972).

**Periodo di prova: anno 2010 e primi mesi 2011**

Alcune disposizioni, invece, sono transitorie e valgono solo per i primi periodi di applicazione delle nuove norme. Per l'anno 2010, primo anno di applicazione, la soglia è fissata a 25.000 euro e la trasmissione ha scadenza il prossimo 31 ottobre.

Inoltre la comunicazione è stata limitata alle sole operazioni soggette a obbligo di fatturazione con un'esclusione temporanea che, in realtà, si estende anche oltre il 2010, coprendo le operazioni non soggette all'obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011.

**Dati da comunicare**

La comunicazione è effettuata per via telematica, attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. Questi gli elementi da indicare:

- l'anno di riferimento
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente
- per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso, la residenza e, se diverso, anche il domicilio fiscale, l'attività esercitata e l'eventuale ditta, se persone fisiche; oppure la natura giuridica, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, la sede legale o, in mancanza, quella effettiva, il domicilio fiscale l'attività esercitata, se soggetti diversi dalle persone fisiche
- i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, l'IVA o l'indicazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; se non c'è l'obbligo di fattura, vanno indicati i corrispettivi comprensivi di IVA.

**Sanzioni**

Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 (da 258 a 2.065 euro).